







Ai Dirigenti Scolastici Ai D.S.G.A. e.p.c. Alle RSU e RSA delle Istituzioni Scolastiche Provincia di Bergamo

Oggetto: Orario di lavoro collaboratori scolastici, articolazione dell'orario di servizio.

- attese le segnalazioni pervenute da molteplici istituzioni scolastiche, pare opportuno alle scriventi O.O.S.S. riaffermare quanto previsto dal C.C.N.L. vigente in materia di lavoro del personale A.T.A. e specificatamente del Collaboratore Scolastico;
- preso atto delle difficoltà sopravvenute in seguito ai tagli degli organici del personale in tutte le scuole;
- purcomprendendo la situazione attuale nell'organizzazione dei servizi;

Le O.O.S.S. condividono la necessità di attuare una distribuzione dell'orario di lavoro che non si traduca oggettivamente in una cancellazione di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro (2006/2009);

precisano

che l'orario di lavoro, in base all'art. 51 del C.C.N.L., è funzionale all'orario di servizio e di apertura della scuola e consiste "di norma in 6 ore continuative antimeridiane per un totale di 36 ore settimanali.....";

- valutato che la normativa vigente è di per sé chiara ed esaustiva, le scriventi O.O.S.S.

sottolineano

• che l'orario di lavoro del personale Collaboratore Scolastico nelle singole istituzioni scolastiche è continuativo e non può essere spezzato;

che, fra i diversi sistemi di articolazione dell'orario, di lavoro, dunque, non può essere compreso quello articolato fra mattina e pomeriggio, con un rientro dopo una pausa più o meno lunga, in quantodal vigente CCNL è prevista solo una breve pausa a fronte di un orario superiore alle 6 ore, obbligatoria se superiore a 7 ore e 12;

Che l'orario non può essere inferiore alle sei ore giornaliere salvo nel par-time orizzontale;

l'orario di lavoro ordinario giornaliero è di 6 ore e il personale destinatario di un contratto settimanale su uno spezzone di 6 ore non può essere costretto a spalmare tale orario su più giorni di servizio, in quanto gli si preclude la possibilità di un completamento;

• Che la prestazione del servizio è di norma su un unico plesso o sezione;

ogni lavoratore ha diritto ad essere assegnato ad una singola sede di servizio; qualora si rendesse necessaria l'utilizzazione in più plessi, essa deve essere regolata dal contratto di istituto sulla base della disponibilità individuale ,preferibilmente non nella stessa giornata.

In quest'ultimo caso il tempo di spostamento è compreso nell'orario di servizio;

• che la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e del servizio scolastico settimanale.

Tra i criteri per l'adozione dell'orario di lavoro su turni richiamano l'attenzione al rispetto di un'equa distribuzione, tra tutti lavoratori, dei carichi di lavoro in particolare per quanto riguarda l'equilibrio tra le attività di accoglienza e sorveglianza e quelle di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 del C.C.N.L. e per i dipendenti in particolari situazioni previste dalla normativa vigente;

Evidenziano

la necessità, nell'assegnazione dei carichi di lavoro, di tenere in considerazione Collaboratori Scolastici con comprovate riduzioni di attività lavorativa come stabilite dalle Commissioni Mediche Collegiali preposte, o da certificazioni mediche, rilasciate da specialisti, in attesa degli eventuali controlli che le SS.LL. vorranno effettuare o da sentenze passate in giudicato, non dimenticando che la documentazione, presente negli atti della scuola, costituisce la premessa valutativa per una predisposizione relativa alla vigilanza e agli altri compiti istituzionali.

Quanto sopra evidenziato appare ancora più necessario come base per la formulazione di piani di lavoro che consentano, a fronte delle restrizioni normative sulle possibilità di nomina dei supplenti in caso di assenza, di predisporre piani di copertura delle situazioni di emergenza, **basate sulla collaborazione**, la raccolta della disponibilità e delle soluzioni possibili, nelle assemblee del personale. Ciò permette di definire in anticipo procedure condivise, a tutela dei dipendenti e dell'amministrazione, che garantiscano un equilibrio tra slittamento- modifica dell'orario ordinario e tempi delle prestazioni straordinarie che riconoscano , in giusta misura, la durata delle operazioni di pulizia e il riordino.

Alla luce di quanto sopra si invitano le SS.LL. a fare in modo che l'orario del personale A.T.A. sia gestito nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente, precisando che qualsiasi ordine di servizio sia inviato per iscritto a tutela sia delle direttive dirigenziali che di quanto possa competere allo stesso Collaboratore Scolastico nell'espletamento del servizio stesso.

Distinti saluti

CGIL Scuola CISL Scuola UIL Scuola Snals Gilda UNAMS Elena Silvana Giuseppe L. Renato Giuseppe

Bernardini Milione Mandurrino Colombo Favilla